

COMUNE di BALESTRATE
(PROV. PA)

Regolamento comunale sugli immobili (I.C.I.)

Proposta di modifica

Il sottoscritto Consigliere Comunale **BACARELLA GIUSEPPE**

- Visto il D.L. 27/03/2008, n. 93 convertito in Legge 24/07/2008, n. 126;
- Visto il D.L. n. 16 del 23/01/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 24/03/1993;

Ritenuto di dover proporre le modifiche di cui alle predette disposizioni di legge al vigente Regolamento Comunale I.C.I.

Propone

Che venga sottoposto al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio Comunale

Visti i decreti legge prima citati;

Ritenuto di dover adeguare il vigente Regolamento Comunale I.C.I. alle predette disposizioni di legge;

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____, astenuti n. _____ su n. _____
Consiglieri presenti, espressi in forma palese

Delibera

Di apportare al vigente Regolamento I.C.I. la seguente modifica: dopo l'art. 7/bis aggiungere il seguente art. 7/ter:

Art. 7/ter

A) Esclusione ICI prima casa

1. Ai sensi del D.L. 27/03/2008, n. 93 convertito in legge 24/07/2008, n. 126:
 - a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 - Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento o (delibera comunale), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

- L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis e dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4/ter, del D.L. n. 16 del 23/01/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 75 del 24/03/1993 è esclusa dall'imposta l'unica o, nel caso siano più di una, una sola unità immobiliare posseduta nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero purché non risulti in locazione a terzi

B) Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'esclusione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, concessa in comodato regolarmente registrato dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, in uso gratuito ai figli ed ai genitori, che la occupano quale loro abitazione principale a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'abitazione oggetto di concessione gratuita;
- due o più unità immobiliari contigue anche ubicate su piani differenti, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che lo stato di famiglia sia unico e che sia effettivamente dimostrato che si tratta di unica abitazione principale.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'esclusione o dell'aliquota agevolata e della detrazione, mediante dichiarazione sostitutiva da produrre al Comune entro il termine del 31 dicembre dell'anno di costituzione.